



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA V - Pensioni e riscatti
U.O. 9: Pensione e riscatti
Personale della Scuola e dell'Ufficio

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della provincia di Potenza

e, p.c. alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Potenza
rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it

all' INPS Potenza
Direzione Provinciale di Potenza
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it

all'U.S.R. Basilicata Ufficio I
drba@postacert.istruzione.it

Ai Rappresentanti Provinciali delle OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca
LORO SEDI

Al sito web istituzionale

**OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027 _D.M.
n. 193 23 settembre 2026 - Nota AOODGPER n. 24818 del 24/09/2026_
INDICAZIONI OPERATIVE**

Si rende noto che è stata pubblicata la nota del M.I.M prot. 24818 del 24 settembre 2026, riguardante le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2027, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026, entrambi allegati alla presente.



Si evidenzia, che i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti per il collocamento a riposo del personale scolastico riferiti all' a.s. 2026-2027 sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2027-28 dal Decreto Direttoriale del M.E.F. di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 dicembre 2025 e dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).

Per effetto delle citate disposizioni, si prevede un incremento dei requisiti anagrafici per l' accesso ai trattamenti pensionistici nella misura di

- 1 mese per l'anno 2027
- 3 mesi per l'anno 2028.

Restano esclusi dall'applicazione di tali incrementi esclusivamente i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b) della legge 199/2025 (attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose) che presentino istanza di dimissioni volontarie dal servizio per

- pensione di vecchiaia a domanda
- pensione anticipata

di cui all'art. 24, commi 6 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm.

Pertanto, esclusivamente per tale tipologia di personale scolastico (Insegnanti della scuola dell'Infanzia) i requisiti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia a domanda e di pensione anticipata di cui all'art. 24, commi 6 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm. restano invariati rispetto al precedente anno scolastico permanendo l'adeguamento della speranza di vita prevista per i bienni precedenti al 2027-28.

Termini per la presentazione delle Istanze volontarie di cessazione dal servizio e di permanenza in servizio

L'art. 1 del suddetto Decreto Ministeriale stabilisce in data **21 ottobre 2026** il termine di presentazione da parte del personale Docente, Educativo, ATA assunto a tempo indeterminato appartenente al Comparto Scuola:

- delle istanze di dimissioni **volontarie** dal servizio;
- delle istanze **di permanenza in servizio** ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., riguardante il personale scolastico



impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, ovvero per il raggiungimento del minimo contributivo;

- delle istanze **di part-time** presentate da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata adeguata agli incrementi della speranza di vita prevista per il biennio 2027-28 (41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67 anni e 1 mese di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 296 luglio 1997, n. 331 Ministero Funzione Pubblica;
- dell'eventuale **revoca** dell'istanza precedentemente inoltrata.

Per i **Dirigenti Scolastici**, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al **1° marzo 2027**.

Le richieste di cessazione dal servizio e l'eventuale revoca della stessa, devono essere formulate, da parte di tutte le categorie di personale (Dirigenziale e non) attraverso la procedura web POLIS "Istanze on Line" disponibile sulla piattaforma Ministeriale SIDI: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Le stesse avranno decorrenza **01 settembre 2027**.

Si precisa che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, e, pertanto, **non potranno essere disposte cessazioni dal servizio o trattenimenti in servizio per le istanze presentate successivamente al 21 ottobre 2026.**

Si elencano di seguito **le diverse tipologie di dimissioni volontarie dal servizio a domanda** presenti nella sezione SIDI - Istanze on line:

- **Cessazione anticipata con requisiti anagrafici e contributivi maturati entro il 31 dicembre 2027:**
 - 1) **Pensione di vecchiaia a domanda** con requisito anagrafico di 67 anni e 1 mese ed una anzianità contributiva minima di 20 anni entro il 31-12-2027;
 - 2) **Pensione anticipata ordinaria** con una anzianità contributiva minima pari a 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini entro il 31-12-2027;



- 3) **Pensione di vecchiaia a domanda per i dipendenti che svolgono attività gravose** con requisito anagrafico pari a 66 anni e 7 mesi o 67 anni al 31 dicembre 2027 a seconda della durata dell'attività gravosa svolta, con una anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2027 (per tale fattispecie di dimissione volontaria riferita al personale scolastico che svolge attività gravose non viene applicato l'adeguamento della speranza di vita previsto per il biennio 2027-28);
 - 4) **Pensione anticipata ordinaria per i dipendenti che svolgono attività gravose** con una anzianità contributiva minima pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini maturati entro il 31 dicembre 2027 (per tale fattispecie di dimissione volontaria riferita al personale scolastico che svolge attività gravose non viene applicato l'adeguamento alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-28);
 - 5) Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
 - 6) Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
- **Cessazioni anticipate con requisiti anagrafici e contributivi già perfezionati in anni precedenti :**
 - **Quota 100** maturata entro il 31 dicembre 2021, prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - **Quota 102:** maturata entro il 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - **Quota 103:** maturata entro il 31 dicembre 2023, prevista dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
 - **Quota 103 con calcolo contributivo (cosiddetta pensione anticipata flessibile)** maturata entro il 31 dicembre 2024, prevista dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
 - **Quota 103 con calcolo contributivo (cosiddetta pensione anticipata flessibile)** da maturare entro il 31 dicembre 2025, prevista dall'articolo 14.1, D.L.



28/01/2019, n. 4 convertito in legge con modificazioni della L. 28/03/2019, n. 26, come modificato dall'art. 1, comma 174, L. 30 del 30/12/2024 n. 207;

- **Opzione donna:**

1) con **35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2021** prevista dall' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

2) con **35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2022** (con riduzione di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due) prevista dall'articolo 16, comma 1 bis, del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 -articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (caregiver, invalide, ecc.);

3) con **35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2023** (con riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due) prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (caregiver, invalide, ecc.);

4) con **35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica maturati entro il 31/12/2024** (con riduzione di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due) prevista dall'art. 16 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 28/03/2016, comma 1-bis, come modificato dall'art.1 comma 173 della L. n. 207 del 30/12/2024. (caregiver, invalide, ecc.).

Si precisa che, in caso di presentazione di più istanze di dimissioni dal servizio finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Collocamenti a Riposo d'Ufficio.

Codeste Amministrazioni dovranno obbligatoriamente collocare a riposo esclusivamente: il personale Dirigenziale e non che matura:

- una età anagrafica **di 67 anni e 1 mese**
- un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni

entro il **31 agosto 2027 (Pensione di vecchiaia d'ufficio).**

Pag. 5 a 8

PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzioneepotenza.it

✉ Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza ☎ Telefono: 0971/306311

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W



Per tale personale scolastico, le SS.LL. provvederanno a predisporre, al fine dell'opportuna notifica agli interessati, tempestivamente e non oltre il 28 febbraio 2027, il decreto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con decorrenza 01 settembre 2027 da trasmettere a mezzo PEC allo Scrivente Ufficio all'indirizzo: usppz@postacert.istruzione.it e alla sede INPS di Potenza direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it avente ad oggetto: "Decreto collocamento a riposo 01-09-2026_ Cognome... Nome...".

Qualora, invece, il suddetto requisito anagrafico dei 67 anni e 1 mese venga maturato tra settembre e dicembre 2027, la cessazione dal servizio potrà avvenire solo a domanda da parte dell'interessato sempre entro il medesimo termine del 21 ottobre 2026 mediante la piattaforma SIDI alla sezione web Polis - "Istanze on line".

Istanze di Trattenimento in servizio.

Le **istanze di trattenimento in servizio** previste dalla circolare ministeriale riguardano il personale scolastico che si trovi in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) Trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ai fini del trattamento pensionistico: personale scolastico che, avendo compiuto 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027, non ha ancora maturato 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data e che non ha presentato domanda di cessazione dal servizio tramite Polis -Istanze On Line.

A tal riguardo si fa presente che la Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 14 luglio 2026, n. 125 (Gazz. Uff. 15 luglio 2026, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 509 del d.lgs. 297/1994, nella parte in cui, nel prevedere che «*il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima*», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «*non oltre il settantesimo anno di età*» e non, invece, «*non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia*». Pertanto, alla luce della suddetta recente sentenza



della Corte costituzionale, anche per le istanze di trattenimento in servizio l'età massima per il raggiungimento del requisito minimo per il trattamento pensionistico, viene adeguata dinamicamente agli incrementi della speranza di vita che la vigente normativa previdenziale innalza a 71 anni e 1 mese di età anagrafica.

- b) Trattenimento in servizio per assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri: personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, il cui trattenimento in servizio è previsto per non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza.

Le istanze di trattenimento in servizio del personale scolastico andranno trasmesse alla propria scuola di titolarità e, per conoscenza, allo Scrivente Ufficio in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il medesimo termine sopra indicato **del 21 ottobre 2026** a mezzo PEC avente ad oggetto "*Istanza Trattenimento in servizio_ Cognome... Nome...*". Il Dirigente Scolastico, accertata e verificata la presenza dei requisiti richiesti, provvederà ad emettere il relativo decreto di trattenimento specificando la durata e la scadenza per la successiva trasmissione, entro e non oltre il **31 marzo 2027**, allo Scrivente Ufficio e alla competente sede dell'INPS.

Le istanze di trattenimento dei dirigenti scolastici andranno trasmesse all'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata ed autorizzate dal Direttore Generale.

Gestione delle istanze di cessazione dal servizio

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico delle istanze di cessazione dal servizio volontarie presentate tramite la piattaforma SIDI e delle cessazioni d'ufficio, sarà eseguito dalla competente sede dell'INPS di Potenza sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo di ciascuna posizione interessata presente sul portale NUOVA PASSWEB **entro il 21 aprile 2027**.

A tal riguardo, affinché l'Inps possa procedere nei tempi previsti all'accertamento del diritto a pensione, **codeste istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad incrementare o a integrare la posizione dei conti assicurativi dei propri dipendenti**



utilizzando esclusivamente l'applicativo NUOVA PASSEWEB entro non oltre il termine dell'11 gennaio 2027; a tal fine lo Scrivente Ufficio provvederà a trasmettere eventuali decreti di computo, riscatto e ricongiunzione non ancora evasi relativi alle domande prodotte dal personale scolastico entro il 31 agosto 2000 ed immesso in ruolo entro la medesima data (cosiddetti provvedimenti Ante-Subentro).

Successivamente alla fase di accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps, le domande volte ad ottenere il trattamento pensionistico (domande di pensione) dovranno essere inviate da parte del personale scolastico interessato direttamente all'Ente Previdenziale tramite i sistemi di autenticazione alternativi previsti dall'Ente: SPID- CIE- CNS o presentazione tramite Contact Center Integrato o attraverso l'assistenza di un patronato.

Infine, si informa che, eventuali istanze per l'ottenimento dell'indennità di **APE sociale**, dovranno essere presentate dal personale scolastico interessato in formato analogico o digitale, previo riconoscimento del diritto da parte della competente sede dell'Inps, direttamente all'Ente, e, per conoscenza allo scrivente Ufficio, entro il termine **31 agosto 2027**.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura del decreto e della nota ministeriale allegati alla presente.

Confidando nel corretto e puntuale adempimento di quanto sopra esposto, si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE

- *Claudia DATENA* -

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993